

Così la Cassazione nella sentenza 23 aprile 2021, n. 15317

Campionamento istantaneo? Per la motivazione c'è tempo

L'assenza nei verbali dei motivi del ricorso a questo metodo non integra un vizio di inutilizzabilità dei dati raccolti e le conseguenti analisi, in quanto la ragione della scelta può essere, nella sostanza, ricostruita a posteriori dal giudice. Questo orientamento della suprema Corte costituisce una relativa novità, peraltro ampiamente discutibile, anche all'interno della giurisprudenza penale

di **Luciano Butti**
B&P Avvocati

La pronuncia

Il titolare di uno scarico industriale è stato mandato a processo e condannato per il reato di scarico con superamento dei limiti previsti per le sostanze pericolose, nella fattispecie cromo esavalente (art. 137, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006).

Con ricorso per Cassazione, la difesa ha dedotto la violazione delle norme di legge che regolano le modalità di campionamento per gli scarichi industriali, prescrivendo, come metodica ordinaria, il campionamento medio nell'arco di tre ore (e non, quindi, il campionamento istantaneo, invece effettuato nel caso concreto).

La Cassazione penale, con la sentenza 23 aprile 2021, n. 15317 (vedere il **box 1**), ha respinto il ricorso, sostenendo che:

1. «la metodica normale, quale quella del campionamento medio nell'arco delle tre ore, non esclude che l'organo di controllo possa procedere ad un **campionamento diverso, anche istantaneo**, in considerazione delle caratteristiche del ciclo

produttivo, del tipo di scarico (continuo, discontinuo, istantaneo), del tipo di accertamento, qualora ciò sia giustificato da particolari esigenze»;

2. «la metodica di prelievo istantanea utilizzata dagli agenti deputati al controllo era giustificata dal notevole superamento del valore soglia riscontrato (nella misura di quattro volte il valore soglia)»;
3. **«l'assenza nei verbali di campionamento dei motivi del ricorso al metodo di prelievo istantaneo non integra un vizio di inutilizzabilità dei campioni e conseguenti analisi»**, in quanto ciò che è necessario è soltanto **«la adeguatezza della motivazione con cui l'organo giudicante ritenga congruo il ricorso allo specifico campionamento del caso concreto»**.

I primi due punti della decisione corrispondono a un indirizzo consolidato della giurisprudenza penale di legittimità.

Il terzo punto, invece, nella parte in cui ammette che il verbale di campionamento possa omettere di indicare la motivazione specifica del campionamento istantaneo, potendo questa motivazione essere nella